

CXVI.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1910

Presidenza del Presidente MANFREDÌ.

Sommario. — *Elenco di omaggi* (pag. 3633) — *Congedi* (pag. 3634) — *Comunicazioni* (pagina 3634) — *Presentazione di relazioni* (pag. 3634) — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Proroga al 15 febbraio 1911 del termine assegnato al Comitato incaricato di presentare le proposte relative al personale del Ministero nella pubblica istruzione»* (N. 385) (pag. 3635) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 3635) — *Il senatore Rossi Luigi svolge l'interpellanza presentata da lui e dal senatore Mangili al ministro delle finanze per sapere se e come intenda disciplinare l'applicazione della tassa di bollo ai titoli esteri, giusta la legge 25 luglio 1909, n. 556, allo scopo d'impedire interpretazioni incerte e contraddittorie, egualmente pregiudizievoli al mercato dei valori e agli interessi dell'Erario* (pag. 3636) — *Risposta del ministro delle finanze* (pag. 3638) — *Replica del senatore Rossi Luigi* (pag. 3639) — *L'interpellanza è dichiarata esaurita* (pag. 3639) — *Risultato di votazione* (pag. 3639) — *Avvertenze del Presidente* (pag. 3640).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, delle finanze ed il sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde: *Erogazioni in beneficenza in ricorrenza della festa dello Statuto del 1910*;

Il ministro per l'interno di *Varie pubblicazioni della Direzione generale delle carceri*;

I presidenti delle Deputazioni provinciali di Livorno, Verona, Parma, Rovigo, Bologna, Padova, Piacenza, Girgenti, Arezzo, Catanzaro, Firenze, Pesaro e Urbino, Teramo e Novara degli *Atti* dei rispettivi Consigli provinciali dell'anno 1909;

Il direttore della Cassa depositi e prestiti: *Relazione e rendiconto consuntivo alla Commissione di vigilanza*, anno 1909;

I sindaci dei comuni di Padova, Roma, Modena e Milano degli *Atti* dei rispettivi Consigli comunali, anno 1909;

I sindaci di Napoli e Marsala degli *Annuari di statistica* di quei comuni per gli anni 1908 e 1909;

Il presidente della Unione delle Camere di commercio: *In merito al nuovo disegno di legge, n. 174, sulle controversie doganali*;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Siracusa del *Movimento commerciale*,

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1910

industriale e marittimo di quella provincia, anno 1909:

Il direttore della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze del *Rendiconto* di quella Cassa, anno 1909;

La Società piemontese d'Igiene: *Il risorgimento sanitario italiano*;

La R. Accademia delle scienze di Torino: *Atti* di quella R. Accademia, volume 45, dispense 11, 12, 13 e 14.

La Società Reale di Napoli: *Atti* di quella R. Accademia di scienze morali e politiche e di archeologia, lettere e belle arti.

Il R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli: *Atti* di quel R. Istituto, serie VI, anno 1909.

La R. Accademia delle scienze di Torino: *Atti* di quella R. Accademia, serie 2ª, tomo LX. Osservazioni meteorologiche, anni 1908-909.

La Società ligure di storia patria: *Atti* di quella Società, volumi 39, 40, 41, 42 e 43.

Il ministro della guerra: *Relazione medico-statistica delle condizioni sanitarie del R. Esercito nell'anno 1905*.

Il ministro della marina: *Statistica sanitaria dell'Armata per gli anni 1905-906*.

Il ministro del tesoro: *Relazione sull'Amministrazione del Debito Pubblico dal 1º luglio 1908 al 30 giugno 1909*.

Il R. Magistrato alle acque: *Pubblicazioni e relazioni* di quell'Ufficio idrografico.

Il senatore A. De Cupis: *Annotazioni alla legge sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. - Competenza e giurisdizione - Pensieri e note*.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore: *Memorie storico-militari*, fasc. 1º e 2º, giugno e settembre 1910.

La Rivista di artiglieria e genio: *L'opera prestata dalle truppe del genio nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908*. Testo e tavole.

Il prof. Elia Millosevich: *Memoria del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano*, serie III, vol. V, parte I.

La R. Scuola navale superiore di Genova: *Relazione* del Consiglio direttivo sull'andamento di quella scuola, anno scolastico 1908-1909.

La Direzione degli Istituti clinici di perfezionamento in Milano: *Varie pubblicazioni di materia medico-chirurgica*.

L'Istituto coloniale italiano: *I piccoli commercianti nella legislazione commerciale eritrea*. Annuario per il 1910.

Il senatore Giovanni Cadolini: *Roma e Mentana - Provvedimenti per estendere la colonizzazione nell'Agro Romano - Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione - Pei superstiti delle campagne di guerra del 1848-1849 e della Crimea*.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedi per motivi di salute: il senatore Gattini, di un mese, e il senatore Tacconi, di 15 giorni.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi si intenderanno accordati.

Ringraziamenti.

- PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Abba ed il sindaco di Cairo Montenotte, come pure la famiglia del compianto senatore Angelo Mosso, ringraziano il Senato delle condoglianze loro inviate.

Presentazione di relazioni.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge per « Assegnazione straordinaria di un milione per l'acquisto del palazzo per l'Esposizione internazionale di belle arti in Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Biscaretti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla proposta di legge per il « Mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tommasini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga al 15 febbraio 1911 del termine assegnato al Comitato incaricato di presentare le proposte relative al personale del Ministero della pubblica istruzione » (N. 385).

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica essendo trattenuto all'altra Camera, ha delegato il sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica, onor. Teso, di sostenere la discussione del disegno di legge: « Proroga al 15 febbraio 1911 del termine assegnato al Comitato incaricato di presentare le proposte relative al personale del Ministero della pubblica istruzione ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Il termine fissato dall'art. 3 della legge 10 luglio 1910, n. 417, è prorogato a tutto il 15 febbraio 1911.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando la parola, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo si voterà ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, e degli asili infantili di Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero pei vecchi di Sassuolo;

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile « Cantalamessa » in Ascoli Piceno;

Facoltà ai comuni di istituire una tassa di soggiorno;

Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse;

Proroga al 15 febbraio 1911 del termine assegnato al Comitato incaricato di presentare

le proposte relative al personale del Ministero della pubblica istruzione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Bacelli, Barbieri, Barracco Giovanni, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Bòdio, Borgatta, Bracci, Buonamici.

Carafa, Caruso, Casana, Cefaly, Centurini, Cerruti, Chironi, Ciamician, Colleoni, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conti, Cruciani-Alibrandi.

D'Adda, De Cesare Raffaele, De Giovanni, De Riseis, De Sonnaz, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano.

Ellero.

Fabrizi, Facheris, Falconi, Figoli, Fili Astolfone, Finali, Fiocca, Foà, Foratti, Frascara, Frola.

Garavetti, Gessi, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio.

Levi Ulderico, Levi-Civita, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malaspina, Mangiagalli, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Municchi.

Paganini, Parpaglia, Pasolini, Pastro, Petrella, Pierantoni, Pirelli, Polacco.

Ridolfi, Rignon, Rossi Giovanni, Rossi Luigi, Roux.

Sacchetti, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Sormani, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vaccaj, Vacchelli, Veronese, Vigoni Giuseppe, Volterra.

Zappi.

Svolgimento dell'interpellanza dei senatori Rossi Luigi e Mangili al ministro delle finanze per sapere se e come intenda disciplinare l'applicazione della tassa di bollo ai titoli esteri, giusta la legge 25 luglio 1909, n. 556, allo scopo d'impedire interpretazioni incerte e contraddittorie, egualmente pregiudizievoli al mercato dei valori e agl'interessi dell'erario.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Interpellanza dei senatori Rossi Luigi e Mangili al ministro delle finanze per sapere se e come intenda disciplinare l'applicazione della tassa di bollo ai titoli esteri, giusta la legge 25 luglio 1909, n. 556, allo scopo d'impedire interpretazioni incerte e contraddittorie, egualmente pregiudizievoli al mercato dei valori e agl'interessi dell'erario ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Luigi per svolgere la sua interpellanza.

ROSSI LUIGI. Signori senatori, vi è noto, ed è noto soprattutto al Governo, che colla legge del 25 luglio 1909, - una di quelle leggi che vengono presentate al sole d'estate, - si istituiva una tassa di bollo sui titoli o valori esteri. Nel concetto del ministro proponente, quella legge aveva un duplice intento: di combattere l'inasprimento del cambio e di preparare nuovi proventi all'erario.

Non pare che sia un mestiere facile quello del profeta, perchè la legge è venuta meno a questo lodevole intento; il cambio si è lievemente (fors'anco per altre cause) inasprito, e la legge poco ha portato nel primo anno e niente porterà negli anni successivi all'erario, per ragioni che si vedranno più tardi.

La legge è cattiva. L'onorevole ministro dirà se intende provvedere. Ma non è questo lo scopo principale, nello stato attuale delle cose, della interpellanza mia e del collega Mangili. Noi vogliamo domandare all'onorevole ministro se intende chiarirla nei punti in cui le sue disposizioni sono arbitrarie e in contraddizione fra di loro.

Due articoli occorre ricordare per l'intelligenza delle cose: innanzi tutto l'art. 1, il quale assoggetta all'imposta dell'1 per cento i titoli di Stato esteri, e i titoli che non sono di Stato all'imposta del 2 per cento, e ciò (art. 4) con la multa del ventuplo per gli inadempienti; poi l'art. 3, il quale, nella sua prima parte, è

così concepito: « I titoli esteri, che non siano regolarmente bollati, non possono essere esposti in vendita, ceduti, dati in deposito o a titolo di pegno, nè formare oggetto di qualsiasi operazione tanto nelle borse di commercio che presso le stanze di compensazione, Banche, Istituti e privati ». Così le due disposizioni appaiono in contraddizione fra di loro; in contraddizione perchè, mentre l'art. 1 colpisce l'impiego del denaro nel titolo estero, e così il semplice possesso del titolo, l'art. 3 colpisce l'operazione fatta sul titolo stesso. Io posso essere detentore di un titolo estero e posso non operare su di esso; ed allora, secondo l'art. 3, non parrebbe che fosse dovuto il tributo.

Una spiegazione era necessaria, e fu subito domandata agli onorevoli ministri di quel tempo (allora l'onor. Facta non era ministro, e quindi i miei appunti non lo possono riguardare); ed è venuta allora la normale 103 del 20 agosto 1909. In questa si dice tra l'altro: « Finora i titoli esteri, al pari degli altri atti provenienti dall'estero, erano soggetti alla tassa di bollo soltanto nel caso di uso; la nuova legge, volendo prelevare un tributo proporzionale al valore dell'impiego di capitali in titoli esteri, od al fatto del possesso dei detti titoli, impone invece la tassa pel solo fatto di tale impiego e di tale possesso »; dimodochè, secondo codesta prima normale, il *semplice possesso* del titolo importa l'obbligo di pagare il tributo.

Ma nè la disposizione dell'art. 1, nè la normale ministeriale stabiliscono un termine; e allora si è domandato al Ministero: « Ma in qual termine dobbiamo pagare il tributo? »

Non si poteva nemmeno dire il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 1^o delle disposizioni preliminari del Codice civile, perchè la normale ministeriale successiva questo escludeva. Lo escludeva dicendo: *per ora non è fissato alcun termine*.

Venne una seconda normale, quella del 26 gennaio 1910, che, richiamata la precedente, è del seguente tenore: « La legge succitata importa l'applicazione della tassa indipendentemente dall'uso dei titoli esteri che vi sono soggetti. Da ciò deriva che, sebbene la legge non abbia prefisso alcun termine per la bollazione dei titoli, nè esista ora altra disposizione in questo senso, tuttavia l'obbligo di adempiere a questa formalità e al pagamento della tassa

relativa sussiste pel solo fatto dell'acquisto e possesso del titolo ».

Dimodochè, anche secondo la prima parte della seconda normale, esiste l'obbligo di pagare il tributo pel fatto del semplice possesso; ma pare che mutino i saggi, perchè più innanzi la normale prosegue: « Nulla impedisce però che un deposito di titoli esteri venga parzialmente restituito senza il pagamento della tassa per tutti i titoli depositati, purchè la tassa sia pagata relativamente ai titoli che vengono restituiti, salvo l'obbligo di pagarla in seguito anche per gli altri, prima che avvenga la restituzione ».

Mentre nella prima parte della normale si ripete il concetto già espresso nell'altra, e cioè dell'obbligo della tassa anche per i titoli sui quali non si facciano operazioni, qui invece si dice: « quando i titoli sono stati depositati, se vengono ritirati, se cioè si fa un'operazione su di essi, si deve pagare il tributo, ma, se non sono ritirati, non si deve pagarli, quantunque sia stato constatato il possesso dei titoli stessi ».

Qui la contraddizione è veramente flagrante, perchè o si deve pagare o non si deve pagare: o si deve pagare per il fatto del possesso unicamente, oppure in caso di operazioni.

Avvenne quel che doveva avvenire, e cioè che questa contraddizione si ripercuotesse negli agenti: alcuni interpretarono la legge nel senso più mite, e, permettetemi di dire, più ragionevole, altri invece l'interpretarono nel modo più rigoroso.

Devo aggiungere, per dovere di lealtà, che le ultime istruzioni dell'onorevole ministro furono appunto nel senso più equo, e cioè che non si debba pagare la tassa se non quando si sia fatta un'operazione sul titolo.

Ma siccome vi sono due normali ministeriali cozzanti tra di loro, e siccome gli umori delle persone non sono tutti eguali, e siccome tutti gli agenti fiscali non sono sempre di buon umore, anzi spesso non lo sono affatto, sarà proprio opportuno che l'onorevole ministro, per lo stesso prestigio della legge, emani una terza normale, la quale dica: badate che, tra le due, quella che deve essere applicata è la seconda parte della seconda normale. E, così facendo, il ministro ritornerà al senso intimo della disposizione legislativa, che è di far coincidere

il termine per pagare la tassa con la data in cui siasi operato sul titolo.

Mi pare che la cosa sia assai chiara, e credo d'aver su questo punto consenziente lo spirito teorico, e specialmente lo spirito pratico dell'onorevole ministro.

La legge, signori senatori, è sterile per gli scopi a cui tendeva, ed è improvvista per i suoi risultati; onde mi permetto di richiamare sopra di essa tutta l'attenzione dell'onorevole ministro, nell'interesse dell'erario.

Così vengo alla seconda parte della mia interpellanza.

Questa legge ha reso all'erario nel primo anno un milione e 864 mila lire, poche centinaia di migliaia di lire nel secondo, ancor meno nel terzo, e deve necessariamente inaridire negli anni successivi, perchè cessa la materia tassabile. Ora, per ottenere questo risultato si sono turbati interessi gravissimi. E veda, onorevole ministro, io non m'interesso affatto in questo momento alle sorti del contribuente, perchè non è qui il luogo di difenderlo. So bene che lo spirito logico ed equitativo non deve esulare nemmeno dal diritto finanziario. Però lascio da parte questa questione, e m'interesso unicamente dei diritti dell'erario.

Noi abbiamo ripetuto un errore già commesso in Francia ed in Germania, ma l'abbiamo ripetuto, aggravandolo. Questa tassa fu messa anche in Francia, ma in diverso modo. Mentre noi abbiamo incominciato con una e due lire, in Francia si è incominciato con 15 centesimi; tuttavia è accaduto anche in Francia che i titoli esteri ivi giacenti varcassero la frontiera ed emigrassero nella Svizzera, preferendo le tepide aure di Ginevra. Così dalla Germania emigrarono nella Svizzera preferendo la sede di Zurigo, come dall'Italia, per maggiore comodità, se ne vanno a Lugano.

Noi abbiamo aggravato l'errore in parecchi modi. Ne dirò qualcuno: per esempio con la tabella. Nella tabella sono fissate le cifre di ragguaglio, ma queste non sono giuste. Il *Millreis* americano, per esempio, è ragguagliato a 2.83 per cento, mentre il suo prezzo costante è di 1.70 per cento.

Bisognerebbe dunque modificare la tabella.

In altri modi abbiamo aggravato le cose. Mentre il ragguaglio è fatto in Francia sulle 20 lire, noi l'abbiamo fatto sulle 100. Ed av-

viene che i titoli unitarii, non infrequenti all'estero, di 50 e di 25 lire, vengano colpiti come quelli da 100, ossia quattro volte ed otto volte di più, onde, in caso di multa, pagano il 160 per cento.

Come volete che i portatori vadano al bollo? Emigrano miliardi! È un danno; e non sarebbe grave se si trattasse solamente di perdere le tasse sui depositi, che pure concorrono a costituire i cespiti della ricchezza mobile. Ma il danno si aggrava per una molteplicità di operazioni produttive pel fisco, quali sono i riporti, le compre-vendite, le sovvenzioni su pegno, l'incasso di cedole ecc. I capitali fuggono, capitali di italiani e capitali di stranieri che li affidavano a noi, e producevano anche per noi.

Dunque bisogna ricorrere ai ripari; e in questo quarto d'ora inquietante, in cui è per molte parti così vivo e generale l'assalto allo Stato, io vi invito a difendere almeno contro lo straniero le finanze nazionali! (*Approvazioni*).

A proposito di quanto ho detto, mi permetto di mandare all'on. ministro una *réclame* svizzera, dove si parla delle nostre leggi fiscali come si parlerebbe del colera.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori. Ringrazio anzitutto l'onorevole senatore Rossi che ha sollevato questa questione, ed ha richiamata l'attenzione del Senato su un argomento di così grande importanza.

Egli ha distinto il suo discorso in due parti: una, nella quale accenna alla necessità di chiarire talune disposizioni che sono state date in materia dall'Amministrazione delle finanze; e un'altra, che tocca il merito della legge stessa.

Io dovrei seguire questo stesso ordine, e parlare prima della parte formale e poi del merito; ma mi consenta il Senato, ed il senatore Rossi, di capovolgere quest'ordine, parlando prima del merito, e poi della procedura.

L'onorevole senatore Rossi ha detto che in sostanza abbiamo una legge che, ispirata dal sentimento di dare all'erario maggiori contributi, ha finito per risolversi in una vera delusione; sicché ne è venuta una sinistra conseguenza, e cioè che per avere un utile molto ipotetico, si è creata una situazione di cose che arreca un danno grandissimo all'eco-

nomia nazionale, perchè invita i capitali ad andare all'estero, dove trovano buon impiego nelle industrie.

Non credo che il Ministero precedente quando presentò questo disegno di legge, si sia ispirato ad un concetto fiscale, poichè non era possibile non presumere che, per la natura stessa della materia, il risultato finanziario non sarebbe stato molto brillante.

Era infatti evidente che, avvenuta l'esplosione della legge nei suoi effetti finanziari, la materia imponibile sarebbe andata sempre più diminuendo. Io credo piuttosto che la legge sia stata ispirata dal pensiero di creare una specie di giustizia equitativa, che per quanto si manifestasse nelle non simpatiche forme fiscali, tuttavia rispondeva ad un concetto di vera giustizia.

Parve al legislatore che non fosse giusto che la ricchezza, fin che sta in Italia, sia soggetta a tanti gravami, mentre poi essa può facilmente sfuggirvi andando all'estero.

Quindi il concetto informatore della legge, a parer mio, è lodevole. Questo concetto ha prodotto gravi conseguenze. Lo afferma il senatore Rossi, più competente di me in materia: ed io non ho affatto ragione di dubitare di quanto egli afferma, in quanto comprendo perfettamente che, specialmente in quei luoghi in cui è più facile l'esodo ed il contratto con Stati esteri, si manifesti questa accorrenza alle Banche, che, aiutate da quella vigorosa *réclame* di cui egli ha parlato, possono attrarre i capitali. Ma mi faccio il quesito senza risolverlo, perchè questa è una questione di merito che deve essere attentamente studiata: io mi domando se possa esser vero che una tassa, nella proporzione della quale venne messa, sia tale da determinare senz'altro l'esodo dei nostri capitali all'estero. (*Commenti*). Se si pensa al disagio gravissimo che porta con sé la necessità di mandare i capitali all'estero, ai rischi che si corrono, ai disturbi a cui si va incontro per questo fatto, io mi chiedo, senza risolvere il quesito, se la tassa in questa misura possa essere tale da determinare un disastro grave all'economia nazionale. Ad ogni modo io convengo che una legge di tale natura abbia questa ripercussione, e sono il primo a convenire che l'argomento è così importante ed alto (tanto più di fronte al

poco utile che lo Stato ne ricava) che impone al Governo la necessità di studiare attentamente questa questione.

Diceva l'onor. senatore Rossi che basta qualche ritocco, pur mantenendo il principio fondamentale. Io posso assicurarlo che, indipendentemente dal quesito che mi sono posto, anche in riguardo agli effetti finanziari, basta porre la questione in questi termini, perchè meriti tutta l'attenzione del Governo. Ed appunto perchè tocca l'economia nazionale, il Governo sente il dovere di studiarla, e di proporre gli emendamenti necessari.

Veniamo all'altra parte, alla procedura. Io non contesto, onor. senatore Rossi, che appena la legge venne promulgata abbia dato luogo a diverse interpretazioni. Potrei citarne una essenziale, che mostra l'incertezza dei criteri che regolarono la materia. Ricorda il senatore Rossi che venne fatto il quesito, se dovessero essere colpiti i titoli già depositati in Italia oppur no. Da principio il Ministero rispose: no. Poi, studiando meglio la questione, rispose di sì. È un principio fondamentale questo, eppure ha dato luogo a diversità di apprezzamenti. Taccio di altre minori incertezze, che si sogliono manifestare nell'interpretazione, incertezze che si spiegano fino ad un certo punto: quando una legge è nuova e non è intervenuto nè il giudizio dell'esperienza, nè quello più autorevole dell'autorità giudiziaria, questa legge presenta sempre di queste incongruenze, di queste piccole contraddizioni, che sono, in seguito, dal tempo eliminate; perchè si assodano i principi su cui la legge si asside. Ora io mi spiego, e giustifico l'onor. senatore Rossi, che possano essere venute delle normali, che possano esser cadute in contraddizioni, che necessariamente devono essere eliminate. L'onor. Rossi ha accennato a due, sostanziali, che hanno tratto alla materia, e che pongono il legislatore nella necessità di chiarire come la legge si debba eseguire, perchè non avvengano di questi disguidi, che sono la condanna della legge stessa. Ora, nelle normali che sono state pubblicate e distribuite, anche la semplice apparenza di contraddizione deve essere eliminata; e poichè l'onor. Rossi ritiene che, ad eliminare queste contraddizioni deve venire la parola del Governo, il quale dica quali sono le vere interpretazioni, io prometto all'onor. Rossi che questa

terza normale da lui invocata sarà prontamente emanata, perchè tali incongruenze debbono essere sollecitamente eliminate. Poichè quando si tratta di leggi fiscali, che sono già per natura antipatiche, vi è l'obbligo speciale del Governo di essere ben chiaro e determinato; e sotto questo punto di vista, mentre lo ringrazio di aver richiamato l'attenzione del Governo su questa questione, non mancherò di procedere a questi accertamenti di fatto, e provvederò ad eliminare gl'inconvenienti, perchè ciò lo ravviso atto necessario per la retta interpretazione delle leggi. (*Approvazioni*).

ROSSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Debbo all'onorevole ministro, per le sue cortesi risposte, l'attestazione del mio animo grato, specialmente per la grande chiarezza e lealtà con cui ha risposto alla prima parte dell'interpellanza, che fu la seconda della replica sua. Circa la prima, non ho che due parole da dire. Anzitutto, che si mirasse ad un risultato fiscale, è scritto nella relazione ministeriale: sarà bene o sarà male, non è parola mia: io l'ho trovata là scritta. La seconda è una osservazione di fatto: non pare all'onorevole ministro che il danno sia così grave come io l'ho indicato. Onor. Facta, mi creda sulla parola, il danno è gravissimo, ed è gravissimo per l'erario. Grato comunque per aver sentito da lei che studierà la questione, son certo che rileverà coi suoi studi che l'emigrazione dei valori è grandissima, - valori italiani e valori stranieri, che qui venivano collocati, per operare in Italia, e impinguare la nostra finanza.

Visto il danno, avviserò al riparo.

E ripeto i miei ringraziamenti, attendendo la terza normale che mi ha or ora promesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nelle tornate di mercoledì e di oggi.

Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola e degli asili infantili di

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1910

Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero per i vecchi di Sassuolo:

Senatori votanti	104
Favorevoli	51
Contrari	53

Il Senato non approva.

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile « Cantalamessa » in Ascoli Piceno:

Senatori votanti	105
Favorevoli	47
Contrari	58

Il Senato non approva.

Facoltà ai comuni di istituire una tassa di soggiorno:

Senatori votanti	104
Favorevoli	65
Contrari	39

Il Senato approva.

Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse:

Senatori votanti	104
Favorevoli	80
Contrari	24

Il Senato approva.

Proroga al 15 febbraio 1911 del termine assegnato al Comitato incaricato di presentare le proposte relative al personale del Ministero della pubblica istruzione:

Senatori votanti	104
Favorevoli	80
Contrari	24

Il Senato approva.

Avvertenze del Presidente.

PRESIDENTE. Non vi è altra materia all'ordine del giorno, nè vi sono disegni di legge pronti per la discussione, così da poter tenere seduta domani.

Il Senato, sapendo che dovevano approvarsi i bilanci d'urgenza, doveva essere adunato per riceverne la presentazione, ma solo il bilancio

del Ministero degli esteri è stato finora presentato, e di esso non abbiamo ancora la relazione della Commissione di finanze. Auguriamoci che nella seduta di oggi della Camera possano essere approvati i bilanci di grazia e giustizia e del tesoro, e che ci possano essere presentati.

Se il Senato mi autorizza a ricevere questi bilanci e le relazioni della Commissione di finanze che fossero per essere presentate durante la breve sospensione delle sedute, io potrò formulare l'ordine del giorno per la prossima adunanza che avrà luogo lunedì.

Voci: Sì, sì.

Domani intanto vi sarà riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni agli articoli 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, régie e parregiate (N. 392);

Per dichiarare monumento nazionale la tomba di Camillo Cavour a Santena (N. 393).

NB. L'Ufficio IV dovrà inoltre continuare l'esame dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (N. 379);

Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controverse doganali (N. 380);

Modificazioni alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 381);

Modificazioni alla legge del 7 luglio 1901, n. 306, relativa al Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (N. 388).

Non facendosi osservazioni, mi ritengo autorizzato a ricevere i disegni di legge e le relazioni che entro domani e dopodomani mi saranno presentati. Per la seduta di lunedì, 12 corrente, i signori senatori riceveranno l'ordine del giorno a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16.15).

Licenziato per la stampa il 14 dicembre 1910 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.